

Prot. n.450/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 29 Novembre 2013

Oggetto: **Festività cadenti nel mese di dicembre 2013 -**

Per le festività cadenti nei giorni di domenica 8, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, agli operai spetta il consueto trattamento economico; per gli impiegati, invece, nulla compete per i giorni di Natale e Santo Stefano, mentre per l'8 dicembre spetta 1/25 del lordo mensile -

Per utile informazione delle imprese associate, provvediamo a riepilogare qui di seguito la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di dicembre a favore dei dipendenti delle imprese nel settore.

Le festività in questione cadono nei giorni dell'8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (S. Natale) e 26 dicembre (S. Stefano), con il seguente trattamento:

- **OPERAI (ex art. 17 CCNL):** per le tre festività compete il trattamento economico pari a otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per ferie e gratifica natalizia.
- **IMPIEGATI (ex art. 61 CCNL):** per le festività in questione nulla compete per Natale e Santo Stefano. Per la giornata dell'8 dicembre, cadente di domenica, spetta il trattamento economico pari ad 1/25 dello stipendio lordo mensile, decurtato dell'indennità di trasporto, in aggiunta alla normale retribuzione.

Si rammenta, con l'occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività religiose comprese in periodi di sospensione dal lavoro le imprese sono tenute alla corresponsione di otto ore di retribuzione, sempreché esse cadano nelle prime due settimane di sospensione.

Per le festività nazionali, invece, il trattamento economico a carico delle imprese è dovuto per i lavoratori a orario ridotto o sospesi a zero ore settimanali se si tratta di lavoratori retribuiti in rapporto alle ore.

Di conseguenza, beneficiando il lavoratore di tale trattamento per la festività, l'intervento della CIG dovrà essere richiesto considerando come ore lavorate nella settimana quelle della festività stessa.

La differenza fra l'orario contrattuale e le ore comunque retribuite costituirà il numero delle ore da integrare.

Viceversa il trattamento economico relativo alla festività nazionale non è a carico dell'impresa ma integrabile dalla Cassa per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile.

Qualora si tratti, invece, di festività religiose cadenti dopo due settimane di sospensione, non essendovi l'obbligo retributivo a carico delle imprese, è dovuto al dipendente il trattamento di integrazione salariale e quindi non si deve procedere alla decurtazione sopra indicata.

Il caso delle festività coincidenti con il sabato o la domenica (come l'8 dicembre 2013) presenta, tuttavia, una propria peculiarità: se nell'azienda che ha richiesto l'intervento della Cassa integrazione l'attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l'intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato o la domenica: pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l'intervento della Cassa non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti sulla Cassa (v. Circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972).
I nostri uffici sono a disposizione per ogni altra precisazione in argomento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)